



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2014**

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di contributo  
minimale INPS

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente in Italia ogni impresa dotata di partita IVA è costretta a pagare un importo di euro 2.900, corrispondente al cosiddetto minimale INPS, indipendentemente dalle sue entrate. Pertanto, chi intende avviare una nuova attività, come commerciante o artigiano, è conscio del fatto che ogni anno, indipendentemente dal fatturato che farà, dovrà versare la cifra suddetta.

L'importo di tale contributo è calcolato su un'ipotesi di reddito minimo di euro 14.552 che, secondo lo Stato, ogni attività commerciale o artigianale dovrebbe, per certo, fatturare nell'arco di un anno.

Il contributo obbligatorio in questione blocca sul nascere migliaia di iniziative imprenditoriali ogni anno. Coloro i quali desiderano avviare un'attività non vogliono di certo rischiare di dover versare allo Stato un importo che, addirittura, può palesarsi superiore rispetto a quello di effettivo guadagno. Dall'altra parte, non può sottacersi la circostanza per la quale proprio dalle iniziative imprenditoriali più disparate può originare lavoro, esportazioni, e dunque entrate pubbliche.

Pertanto, una vecchia concezione di impresa che non corrisponde più al contesto dinamico in cui viviamo oggi. Ed invero, occorre prendere in considerazione come, in un mondo in continua evoluzione, un'attività di impresa può affiancarsi, come sempre più spesso accade, anche ad altre attività come

ad esempio lo studio; così come nuove realtà imprenditoriali sono rappresentate oggi anche dal cosiddetto *e-commerce*.

È infatti facile comprendere come questo pagamento iniquo sia di grandissimo ostacolo per lo *start up*, così come per le piccole imprese che lavorano via *web* (ad esempio: se si vendono prodotti su *internet*, guadagnando euro 10 per ogni transazione raggiunta, per raggiungere il reddito minimale, come richiesto dallo Stato, bisognerebbe realizzare 1.455 vendite) e per tutti coloro che fanno attività di vendita in proprio attraverso piccole, ma non saltuarie, attività. Banale, dunque, osservare come, in alcuni casi, la scelta per ovviare al minimale INPS sia rappresentata dal «nero» o dalla ricerca di migliori occasioni in altri Paesi.

Del resto, il minimale INPS per le piccole imprese ben potrebbe essere sostituito con versamenti proporzionali alle effettive entrate dell'attività esercitata.

L'abolizione del contributo minimale in questione potrà senz'altro aiutare la ripresa economica del nostro Paese, sprigionando il desiderio di fare impresa.

A tal fine dunque l'articolo 1 del presente disegno di legge delega il governo a provvedere, attraverso un apposito decreto legislativo, a provvedere all'abrogazione della normativa relativa al livello minimo imponibile annuo nonché a provvedere all'individuazione dei mezzi di copertura necessari all'implementazione della misura.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la revisione della normativa in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abrogazione del livello minimo imponibile annuo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

*b)* esclusione delle gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

*c)* individuazione dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono

resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello stesso. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Allo schema del decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto di quanto previsto alla lettera c) del comma 1.